

la facoltà di stipulare atti di cessione di stipendio con funzionari ed Agenti statali, nel nome e nell'interesse dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni, e di far stipulare i contratti di assicurazione sulla vita e sul rischio d'impiego in relazione alle dette operazioni di cessione.-

La possibilità da parte della Società Credito e Previdenza di sviluppare una vasta azione di penetrazione fra gli appartenenti alle categorie indicate, ha suggerito di giovare dell'opera di essa per apportare un altro contributo alla diffusione delle forme di assicurazione popolare nel predetto settore.- Il pagamento delle quote per l'assicurazione popolare così raccolta venendo eseguito mediante ritenute sugli stipendi e sulle paghe, a cura della Azienda speciale della predetta Società, costituisce una garanzia di buon esito e di stabilità della produzione stessa.-

La raccolta di tali assicurazioni sarà effettuata fra i dipendenti impiegati, salariati dello Stato ed Enti locali, sotto il controllo della Direzione Generale dell'Istituto e si svolgerà in collaborazione con le Agenzie Generali.-

Sulla produzione in tal modo acquisita sarà riconosciuta alla Azienda Speciale una provvigione d'acquisto in ragione del 54 % dei premi di primo anno incassati e una provvigione sull'incasso dei premi di anni successivi pari al 6%.-

La produzione stessa sarà riconosciuta valida secondo le norme in uso, per il conseguimento dei minimi d'impegno e dei premi di produzione delle Agenzie Generali, alle quali sarà altresì riservato, per la loro collaborazione alla Azienda Speciale, un compenso pari all'importo di 6 punti della normale provvigione di acquisto e ad un punto della provvigione d'incasso.-

La concessione verrebbe accordata a tempo indeterminato, con facoltà da parte dell'Istituto di revocarla in qualunque momento con preavviso di mesi tre.-

